DELEGAZIONE PROVINCIALE
FROSINONE

VIALE VOLSCI, 14
03100 FROSINONE, IT
LAZIO.LND.IT
DPLND.FROSINONE@LND.IT
DPFROSINONE.PEC@LAZIO.LND.IT
+39 0775 824173

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 10 del 29/10/2026
Stagione Sportiva 2026-2027

INDICE

Risultati Gare Pag. 2
Giudice Sportivo Pag. 2
Programma gare 4° giornata Pag. 3

RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA FROSINONE

GIRONE A

DATA	GIORNATA			
24/10/26	2/A	ASD REAL GAVIGNANO 2026	STELAUDIA	2 - 2
		CITTA DI ARPINO	A.S.D. ATLETICO MB SORA	0 - 1
		F.C. CASALATTICO	VIRTUS FUMONE	0 - 2
		NUOVA VIRTUS GUARCINO	ACUTO	0 - 3
25/10/26	2/A	ASD ATLETICO FONTECHIARI	CAMPOLI APPENNINO	2 - 1
		FRASSATI ANAGNI	M.S.G.C. 2018	1 - 1
		REAL VICO NEL LAZIO	NUOVA TREVI	2 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Igino DE CESARIS, nella seduta del 28/10/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE

GARE DEL 17/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: VIRTUS FUMONE - NUOVA VIRTUS GUARCINO

La società NUOVA VIRTUS GUARCINO ha proposto ricorso relativamente alla gara in epigrafe, lamentando che la società VIRTUS FUMONE vi avrebbe fatto partecipare il calciatore SCASCITELLI Michael in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara con C.U. LND Frosinone n. 51 del 15.06.2026. Ha, quindi, chiesto che venga inflitta alla società VIRTUS FUMONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La società VIRTUS FUMONE ha fatto pervenire memoria difensiva e controdeduzioni con le quali ha sostenuto: la genericità del reclamo avversario e la mancanza di specifiche contestazioni, la natura autonoma e facoltativa del Torneo Post Campionato e l'inapplicabilità della disciplina propria dei play-off e dei play-out, l'applicabilità della disciplina delle gare di Coppa (Italia e delle Regioni) alla luce della previsione regolamentare (pubblicata nel C.U. della Delegazione di Frosinone) n.40 del 09.04.2026 secondo la quale 'nelle gare della Coppa Provincia di Frosinone trovano applicazione le norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. relative alle gare di Coppa', la necessità di una interpretazione coordinata degli artt. 19 e 21 CGS alla luce del principio di omogeneità delle competizioni (tra la competizione nella quale la sanzione è stata irrogata e quella nella quale essa deve essere seguita), la condotta diligente della stessa società per aver, anteriormente alla gara, richiesto chiarimenti alla Delegazione Provinciale e l'esigenza di una valutazione rigorosa prima dell'eventuale modifica del risultato della gara. Ha, infine, formulato istanza istruttoria di acquisizione o esame di documentazione.

Il ricorso proposto dalla società NUOVA VIRTUS GUARCINO è fondato e meritevole di accoglimento.

La società VIRTUS FUMONE ha effettivamente fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore SCASCITELLI Michael (matr. 5329922) il quale con C.U. LND Frosinone n. 51 del 15.06.2026 era stato squalificato per una gara in occasione della partita di finale del Torneo Post Campionato - Terza Categoria di Frosinone disputata in data 14.06.2026.

A norma dell'art. 21 comma del C.G.S. 'Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive' (comma 7) e 'qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6'.

L'art.19 C.G.S., al comma 4, stabilisce che 'Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni', precisando al successivo comma 6 che 'Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni'.

Nel caso di specie - essendo il Torneo Post Campionato (così come la Coppa Provincia) una competizione diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni e non consentendo il preciso tenore delle menzionate disposizioni dell'art.19 del C.G.S. una loro applicazione analogica al Torneo post Campionato (così come alla Coppa Provincia) - deve ritenersi che il calciatore della società VIRTUS FUMONE Scascitelli Michael avrebbe dovuto scontare la suddetta squalifica nella gara di Campionato in epigrafe.

Quanto alle controdeduzioni svolte dalla società VIRTUS FUMONE, esse si infrangono contro il riferito preciso quadro normativo, nel quale il diverso regime previsto per le gare di Coppa Italia e di Coppa Regioni rispetto a quelle delle altre competizioni, trova la sua 'ratio' nel fatto che le prime (Coppa Italia e Coppa Regioni) si svolgono secondo un calendario parallelo e autonomo che si dipana lungo l'intera stagione calcistica garantendo una rapida esecuzione nella sanzione nella medesima manifestazione, mentre le altre competizioni (come i tornei post campionato o la Coppa Provincia) hanno breve durata, formule a eliminazione diretta o gironi ridotti o comunque esaurentesi in pochi turni, così che il calciatore potrebbe non scontare mai la sanzione nella medesima competizione, pregiudicandosi o ponendosi a rischio il principio di effettività della sanzione.

E', poi, priva di fondamento l'eccepita genericità del reclamo che, seppure redatto in forma sintetica, appare munito di adeguata motivazione.

Quanto al lamentato mancato riscontro da parte della Delegazione Provinciale alla preventiva richiesta di chiarimenti della società VIRTUS FUMONE in ordine alla disciplina applicabile, non può che richiamarsi il principio di autoresponsabilità della società sportiva, sulla quale ricade l'onere e la responsabilità di verificare la posizione e l'utilizzabilità dei propri tesserati secondo regolamento, senza che si possano richiedere ed ottenere pareri preventivi dagli organi federali.

Quanto alla istanza istruttoria formulata dalla ricorrente, la decisione del ricorso non richiede l'acquisizione di ulteriore documentazione.

Tanto premesso, avendo la società VIRTUS FUMONE fatto partecipare alla gara in epigrafe un calciatore in corso di squalifica;

visto l'art. 10 comma 6 lett. A) del C.G.S.,

SI DECIDE

- di infliggere alla società VIRTUS FUMONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di squalificare il calciatore SCASCITELLI Michael (Virtus Fumone) per una (1) ulteriore gara;
- di inibire al dirigente MASTROGIACOMO Gianmarco (Virtus Fumone) lo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC sino al 06.11.2026.

Il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva va restituito.

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUDOVICI PARIDE (NUOVA VIRTUS GUARCINO)

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

NULLA A CARICO DI TESSERATI

ALLEGATI

- Programma gare 4° giornata Terza Categoria.

Pubblicato in Frosinone il 29 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Daniela Tanzi

IL DELEGATO
Sisto Moriconi